

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001

(S.O.G.U. alla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2001)

Affidamento all'organismo American Bureau of Shipping all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

Il Dirigente Generale
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne
del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione

di concerto con

Il Dirigente Generale
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Capo del Servizio Difesa Mare
del soppresso Ministero dell'Ambiente

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, con il quale è stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalità per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314, come modificato dall'art.8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.169;

VISTA l'istanza presentata in data 18 gennaio 2001 da American Bureau of Shipping, intesa ad ottenere l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314;

VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che l' American Bureau of Shipping è un organismo riconosciuto ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;

VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dall'American Bureau of Shipping, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;

VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping;

DECRETA

Art.1

Ad American Bureau of Shipping vengono affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n.314 come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001

per il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
il DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Ignazio NOTO)

per il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
il DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Renato GRIMALDI)

ALLEGATO: Accordo autorizzazione

ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana ed American Bureau of Shipping.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Capo dell'Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il

quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marino - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevità "Amministrazione";

il Sig. Oreste Del Conte nato a La Spezia il 1 febbraio 1937 legale rappresentante di ABS Italy S.r.l. con sede in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova, autorizzato con procura da American Bureau of Shipping in seguito per brevità "Organismo", a stipulare in nome e per conto di American Bureau of Shipping con sede in 16855 Northcase, Houston, Texas, U.S.A..

I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

- a)** che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ha indicato - ai sensi dell'art.4 comma6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni - con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I. n°302 del 29 dicembre 2000, le modalità per la presentazione delle

istanze di affidamento da parte degli Organismi riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'affidamento stesso;

- b)** che American Bureau of Shipping è stato riconosciuto, ai sensi dell'art.4 della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e le pertinenti attività delle Amministrazioni marittime;
- c)** che American Bureau of Shipping ha presentato in data 18 gennaio 2001 istanza di affidamento ai sensi del D.lgvo 314/98;
- d)** che American Bureau of Shipping in data 18 gennaio 2001 ha dichiarato che l'istanza di cui alla lettera c) e la documentazione allegata sono conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui sopra è cenno;
- e)** che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20/9/99 modificato dal D.D. del 4/12/2000,

ha trasmesso la relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo , si conviene e stipula quanto segue:

Art.1

(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed American Bureau of Shipping.

Art.2

(oggetto)

1. Costituisce oggetto del presente Accordo l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione dei certificati di legge di seguito elencati e di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78, alla Convenzione sulla linea di carico del 1966, e successivi relativi emendamenti, nonché la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti di tale affidamento:

a) Certificato di sicurezza per navi da passeggeri;

- b)** Certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico;
- c)** certificato di sicurezza HSC;
- d)** affidamento all'esercizio HSC;
- e)** dichiarazione di conformità al Codice ISM per le società di navigazione (documento di conformità);
- f)** certificato ISM per la nave (Certificato di gestione della sicurezza);
- g)** certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio delle certificazioni e dichiarazioni specificate nelle lettere precedenti;

2. i compiti di ispezione e controllo di cui al I comma del presente articolo, sono svolti dall'Organismo;

3. i risultati degli accertamenti tecnici propedeutici al rilascio dei certificati da a) a g) saranno forniti da American Bureau of Shipping alle autorità marittime locali, e all'estero, alle autorità consolari competenti, che, sulla scorta degli accertamenti compiuti da American Bureau of Shipping rilasceranno i certificati indicati con le lettere da a) a g) di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.3

(obblighi dell'Organismo riconosciuto nell'espletamento delle attività di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività affidata, American Bureau of Shipping si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze oppure alle dipendenze di altri Organismi di classifica con i quali American Bureau of Shipping stesso abbia un accordo, a condizione che detti ultimi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi di American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Art.4

(obblighi di informazione)

1. American Bureau of Shipping riferirà all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art.7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra American

Bureau of Shipping e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.

2. L'Amministrazione fornirà ad American Bureau of Shipping tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività affidata;
3. American Bureau of Shipping dovrà, per ragioni di sicurezza, consultare l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa nei riguardi di una nave declassata o che stia cambiando classe;
4. American Bureau of Shipping accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito da American Bureau of Shipping in conformità al presente Accordo;
5. American Bureau of Shipping accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente Accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, norme, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;

7. American Bureau of Shipping si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta per conto dell'Amministrazione stessa.

Art.5

(interpretazioni ed equivalenze)

1. American Bureau of Shipping riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori di American Bureau of Shipping, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei

passaggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Art.6

(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento, la permanenza in capo ad American Bureau of Shipping dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'affidamento dei compiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.

2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione da American Bureau of Shipping sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterrà opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a

campione delle navi ispezionate da American Bureau of Shipping.

4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente a carico di American Bureau of Shipping.

5. a) L'Amministrazione può riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti di American Bureau of Shipping.

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato ad American Bureau of Shipping che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni di American Bureau of Shipping, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

Art. 7

(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento di affidamento di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art.8 del D.lgv.o 314/98 così come modificato dall'art.6 del D.lgv.o 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti può comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di affidamento. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell'Accordo.

Art.8

(responsabilità)

American Bureau of Shipping è direttamente responsabile degli accertamenti svolti, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.

Art.9

(interpretazione dell'Accordo)

Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 così come modificato dal Decreto legislativo 169/00.

Art.10

(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e American Bureau of Shipping presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. in Edificio Millo, Via al Porto Antico, 16128 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio

Per American Bureau of Shipping
